

05/01/2010 - Contributi dipendenti pubblici

In riferimento all'esonero dal servizio per volontariato dei dipendenti pubblici, stabilito dall'art.72 della legge n.133/2008, che prevede al comma 1: "Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universit , le Istituzioni ed Enti di ricerca nonch  gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pu  chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianit ; massima contributiva di 40 anni ; l'obbligo contributivo delle amministrazioni, per la quota a loro carico e per quella a carico dei lavoratori, ai fini di quiescenza, trattamento di fine servizio e a favore della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell'assicurazione sociale vita, qualora risulti l'iscrizione, deve essere quantificato sulla retribuzione virtuale. Lo ha stabilito l'Inpdap con circolare n. 27 del 29 dicembre 2009. La retribuzione virtuale   calcolata per intero, corrispondente a quella che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio, sia sul trattamento fondamentale  sia sul trattamento accessorio Tra le voci accessorie vanno comprese anche quelle legate alla produttivit ; e ai risultati, con esclusione di quelle relative all'effettiva presenza in servizio